



A.C.S.A.
ONLUS

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE
CARDIOLOGI E SPECIALISTI
MEDICI AMBULATORIALI

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione denominata "Associazione Interregionale Cardiologi e Specialisti Medici Ambulatoriali - ONLUS", siglabile "A.C.S.A. - ONLUS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non luvrativa di utilità sociale (ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha come elemento distintivo, che potrà essere utilizzato al fine di individuarla rispetto alle altre associazioni, anche analoghe, un logo raffigurante un cuore ed il simbolo di Esculapio.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino, via Madama Cristina n. 9.

Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

Art. 4 - FINALITA'

L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) in primo luogo stabilire uno scambio culturale permanente tra medici specialisti di branche affini alla cardiologia;
- b) organizzare incontri e/o corsi di aggiornamento, convegni e congressi medico-scientifici, anche in concorso con altre società e/o associazioni culturali similari;
- c) attuare programmi pratici di prevenzione in medicina;
- d) promuovere e svolgere ricerche epidemiologiche e/o osservazionali;
- e) curare pubblicazioni, monografie e articoli su riviste specializzate, anche proprie;
- f) svolgere ogni attività di promozione medica che non sia in contrasto con il codice deontologico

Art. 5 - ADESIONE

L'Associazione è composta da:

- a) Soci Fondatori: coloro che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione.
- b) Soci Ordinari: medici italiani o stranieri, specialisti in Cardiologia, che effettuino attività ambulatoriale.
- c) Soci Aderenti: specialisti in branche mediche affini alla cardiologia e specialisti in altre branche che, a giudizio del Comitato Direttivo, rivestano caratteristiche di interesse ai fini dell'Associazione.
- d) Aggregati: gli specializzandi in Cardiologia e nelle branche mediche affini alla cardiologia.
- e) Comitato Scientifico: costituito da personalità nel campo medico, italiane o straniere, che possano contribuire al miglioramento e al maggior prestigio dell'Associazione: vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Queste ultime due categorie sono esonerate dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Tutti gli iscritti si impegnano, all'atto dell'iscrizione, a condividere gli scopi dell'Associazione, ad adoperarsi fattivamente per realizzarli e all'osservanza delle norme statutarie.

L'adesione all'Associazione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Non è prevista incompatibilità con la contemporanea appartenenza ad altre associazioni similari.

Il Consiglio Direttivo stabilirà anno per anno l'ammontare della quota associativa per i Soci Ordinari e Aderenti, sulla base delle esigenze dell'Associazione

Art. 6 - INCOMPATIBILITA'

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri risultano incompatibili con importanti incarichi politico-istituzionali, tipo Sindaco, Assessore, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, ecc...

La stessa norma vale per chi viene chiamato a ricoprire funzioni direttive in altre associazioni o società culturali mediche.

In ambedue i casi è consentita la permanenza in seno all'Associazione in qualità di semplici iscritti.

Art. 7 - DECADENZA DEI SOCI

Il Consiglio Direttivo può, con giudizio motivato, dichiarare decaduti quegli associati che siano inadempienti agli obblighi loro derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 8 - ORGANIZZAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Plenaria, che rappresenta la massima espressione associativa;
- b) il Consiglio Direttivo che quando è allargato ai Delegati Regionali assume le prerogative di vero e proprio Consiglio Nazionale;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti

- d) Il Referente Scientifico, con funzioni propositive sull'attività culturale dell'Associazione che viene nominato dal Consiglio Direttivo, è esentato dal pagamento della quota associativa annuale e non ha diritto di voto.
- e) le Delegazioni Regionali

Art. 9 - ASSEMBLEA PLENARIA

L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti gli iscritti come Soci Ordinari e Soci Aderenti in regola con la quota associativa dell'anno precedente e di quello in corso.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe di voto.

L'Assemblea Plenaria ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 10.
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario fissato al 31 dicembre di ogni anno;
- c) delibera in merito a qualsiasi argomento rientri nelle norme del presente statuto.

L'Assemblea Plenaria si riunisce almeno una volta l'anno e viene convocata dal Presidente a mezzo lettera da inviarsi ai soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea Plenaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di impedimento è presieduta dal Vice-Presidente Cardiologo.

L'Assemblea Plenaria delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 10 – ASSEMBLEA ELETTORALE

L'Assemblea Elettorale deve essere convocata e presieduta dal Presidente entro un mese dalla scadenza naturale del mandato.

Le singole candidature devono essere presentate all'ufficio di Presidenza improrogabilmente sette (7) giorni prima della tornata elettorale.

In apertura di seduta si istituirà una Commissione Elettorale composta da tre (3) membri: due soci ordinari, di cui uno con funzione di Presidente, e uno aderente.

Tale commissione ha la funzione di verificare:

- a) i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- b) il diritto di voto dei singoli soci.

Alle cariche del Consiglio Direttivo possono accedere tutti i Soci Ordinari e Aderenti che dichiareranno la propria disponibilità per iscritto, su carta intestata e firmata.

Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto.

I candidati per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti,, per il Collegio dei Probiviri verranno indicati in ordine alfabetico.

Nel Consiglio Direttivo ai Soci Aderenti è riservato un posto di Vice Presidente e un posto di Consigliere.

Nel Consiglio Direttivo verranno eletti sette (7) Soci Ordinari e i due (2) Soci Aderenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni.

In caso di parità di voti di due o più soci, si procederà immediatamente al ballottaggio.

Nell'eventualità di indisponibilità dichiarata di uno o più eletti, verranno cooptati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti fra gli esclusi.

Gli eletti si insedieranno entro trenta (30) giorni dalla loro elezione e procederanno all'attribuzione delle deleghe statuarie.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali vengono svolti a titolo gratuito.

Tutte le cariche sociali hanno una durata di tre (3) anni e possono essere riconfermate.

Art. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci Ordinari e Aderenti; è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Cardiologo. Delibera in merito alla modifica dello statuto, alla modifica di eventuali regolamenti interni, all'eventuale scioglimento dell'Associazione o ad altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove (9) membri ed è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari che non siano, per legge o per statuto, deferiti all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:

- a) un presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio, presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Se non rieletto, il Presidente uscente partecipa di diritto, nel triennio successivo, ai lavori del Consiglio Direttivo e ha facoltà di voto.
- b) due Vice Presidenti, uno cardiologo, l'altro rappresentante dei Soci Aderenti; entrambi coadiuvano il Presidente, ma solo il primo lo sostituisce in caso di assenza
- c) un Segretario Generale che redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, organizza le attività culturali dell'Associazione, mantiene i rapporti con tutti i soci e porta in Consiglio Direttivo le proposte dei nuovi associati.
- d) un Tesoriere, il quale sovrintende all'ordinaria amministrazione, prepara il bilancio consuntivo e lo presenta, controfirmato dal Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti. Questi, assieme al Presidente ha potere di firma e di prelievo sui conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione. Provvede al rimborso a piè della lista delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai dirigenti per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché l'acquisto di tutto ciò che è necessario per l'esercizio delle funzioni. Redige l'inventario dei beni mobili e immobili.
- e) un Consigliere responsabile delle attività culturali.

- f) un Consigliere addetto alla stampa.
- g) un Consigliere coordinatore dei Soci Aderenti e Aggregati.
- h) un Consigliere coordinatore delle Delegazioni Regionali.

Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo, eventualmente resisi vacante a qualunque titolo nel corso del mandato triennale, vengono chiamati i primi esclusi nella precedente elezioni e durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a mezzo lettera recante l'ordine del giorno, o anche per telefono in caso di necessità.

E' validamente costituito quando risultano presenti almeno cinque componenti.

Nel corso dell'assunzione delle deliberazioni, in caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Plenaria, dura in carica tre anni e ha il controllo della contabilità generale.

Viene eletto con modalità analoga a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

Ai Soci Aderenti è riservato un posto nel suo ambito che, su indicazione del Consiglio Direttivo, può essere anche quello di Presidente.

Art. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Plenaria e dura in carica tre anni; ad esso spetta decidere sulle controversie tra i soci ed esprimere un parere su ogni problema di carattere etico che gli venga sottoposto.

Il suo giudizio è inappellabile.

Viene eletto con modalità analoga a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

Ai Soci Aderenti è riservato un posto nel suo ambito che, su indicazione del Consiglio Direttivo, può essere anche quello di Presidente.

Art. 15 – PATRIMONIO – FINANZIAMENTO

Il patrimonio dell'Associazione e le sue entrate sono costituiti da:

- a) quote associative annue;
- b) contributi, donazioni o sovvenzione di enti, persone fisiche o giuridiche.

Esso è incrementato dagli avanzi di gestione e dai beni materiali, mobili e immobili e strumentali, acquistati dall'Associazione.

Art. 16 –

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4°.

Art. 17 – SCIoglimento

Qualora si accertasse l'impossibilità di funzionamento dell'Associazione o venisse meno l'interesse alla sua esistenza, l'Associazione, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, ai sensi del presente Statuto, verrà sciolta e verranno nominati uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3°, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia espressamente alla disciplina civilistica vigente.